

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della 10^e Sezione Penale dott. Angelo TORSI

Alla pubblica udienza del 11.5.2009 ha pronunciato la seguente
PROCURA GENERALE SCITE APPELLO

SENTENZA

Nella causa penale di 1° grado ex art 422 c.p.p. 11 GIU 2009
Il Funzionario Cancellaria

TIZIA

CONTRO

u. Baugla dersh 1.1.85
libero-amministrato

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 14 co 5° ter D.L.vo 286/98, così come modificato dalle legge 30.07.2002
n° 189, perché, senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato, in violazione
dell'ordine impartito dal Questore di Ravenna in data 29.6.2006
ed a lui notificato il 29.6.2006
In Roma il 4.3.2009

CONCLUSIONI

Il pm: annullare ex art 530 c.p.p.
la difesa: riannuie

MOTIVAZIONE

Tratto in arresto in data 4.3.09 l'odierno imputato veniva presentato per la convalida ed il contestuale a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato a lui ascritto in epigrafe.

Esaurita la fase della convalida dell'arresto, all'esito della quale il Tribunale non applicava all'imputato alcuna misura cautelare, ordinandone la sua immediata liberazione, previa richiesta di termini a difesa, all'udienza dell'11.5.09, assente l'imputato, il suo difensore, munito di procura speciale, formulava richiesta di giudizio abbreviato, condizionato a produzione documentale attestante le precarie condizioni economiche della famiglia del prevenuto in Bangladesh.

Disposta il Tribunale la trasformazione del rito, ed acquisita la documentazione prodotta dalla Difesa, all'esito le Parti concludevano come in epigrafe.

Osserva il Tribunale che, alla luce delle emergenze processuali deve addivenirsi al proscioglimento dell'odierno imputato dall'ipotesi delittuosa a lui ascritta in epigrafe.

In particolare, TIZIO veniva tratto a giudizio per il contestatogli reato previsto dall'art. 14, comma 5 *ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Egli, difatti, si rendeva inottemperante al decreto di espulsione adottato in data 29.6.06 dal Prefetto di Ravenna, in esecuzione del quale il Questore della stessa località, in pari data, aveva emesso – ai sensi del comma 5 *bis* del sopra citato articolo 14 – un provvedimento recante l'ordine di lasciare il territorio dello Stato nei successivi cinque giorni, essendo stato sorpreso nella Capitale, come emerge dal verbale di arresto e dalla relazione dell'operante di P.G., in data 4.3.2009.

Ciò premesso, va in primo luogo rilevato, in punto di fatto, che l'odierno imputato è stato già, in precedente occasione, sottoposto a procedimento penale e condannato per non aver osservato, in data 5.8.07, il medesimo ordine del Questore (si veda al riguardo il precedente penale emergente dal casellario in atti).

La circostanza è di non poco momento, considerata la disciplina normativa della fattispecie in esame, recata, come già accennato, dal decreto n. 286 del 1998 (testo unico dell'immigrazione).

Difatti, il sopra citato decreto, all'articolo 13, comma 4, come novellato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, stabilisce che l'espulsione è eseguita dal Questore, di regola, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Fanno eccezione a tale principio le ipotesi di espulsione c.d. "per intimazione", comportanti l'emanazione di apposito ordine a lasciare il territorio dello Stato entro un termine che, a seconda dei casi, può essere di cinque o quindici giorni.

Le citate eccezioni sono previste, in via tassativa:

- dall'articolo 13 comma 5, con riguardo allo straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, salvo, in tale ipotesi, che il Prefetto non rilevi il concreto pericolo che lo straniero medesimo possa sottrarsi all'esecuzione del provvedimento, in tal caso potendosi disporre l'accompagnamento coattivo.

- dall'articolo 14, comma 5, nel caso in cui non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione e di espulsione, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento.

In caso di violazione dell'ordine del Questore, l'articolo 14, comma 5 *ter* del decreto, nell'attribuire a tale contegno la qualifica di illecito penale, stabilisce che, ove si verifichi tale fattispecie, "*...in ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.*". In tale ipotesi, tuttavia, è indefettibile, ai sensi del successivo comma 5 *quinqies*, il ricorso alla detenzione presso un centro di permanenza temporanea. Al riguardo, difatti, il comma 1 dell'articolo 14 prescrive espressamente che "*Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per*

l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione più vicino...".

Orbene, la Corte di Cassazione, con sentenza 14 giugno 2006, n. 20374, nel riepilogare il quadro normativo sopra tratteggiato, ha espressamente sottolineato come dallo stesso si evinca che l'unica possibile forma di esecuzione di un *nuovo* provvedimento di espulsione eventualmente adottato nei confronti dello straniero clandestino, che sia già stato condannato per non aver volontariamente ottemperato all'ordine del Questore, debba essere quella dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

All'origine della sopra menzionata asserzione, costituente un significativo *revirement* rispetto alle opinioni precedentemente espresse dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sez. I, 27 aprile 2004, Cherednicenko, e specialmente, Cass., sez. I, 12 ottobre 2005, Shire Karim), si pongono considerazioni di carattere strettamente letterale, oltre a valutazioni di ordine sistematico.

In primo luogo, rileva il dato testuale desunto dalla locuzione: "*...in ogni caso...*", che non figurava nell'originaria versione della disposizione e la cui pregnanza espressiva rivela univocamente che quando lo straniero sia presente sul territorio nazionale nonostante la precedente condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5 *ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998, la normativa non ammette altra soluzione che quella dell'uso della forza pubblica per l'esecuzione dell'espulsione.

Non può essere condivisa, pertanto, sempre ad avviso della Cassazione, la prassi per cui il Questore sia legittimato ad emettere, nella sopra citata ipotesi, un nuovo ordine di allontanamento, purché siano indicate le ragioni che impediscono l'attuazione dell'espulsione a mezzo della forza pubblica. Difatti, si legge nella sentenza "*...le difficoltà di identificazione dello straniero non possono essere addotte per legittimare la reiterazione dell'ordine del questore, per la duplice ragione che l'ultima parte del comma 5 ter del citato art. 14 esclude il potere di emettere ulteriori intimazioni ai sensi 5 bis, finalizzate all'abbandono volontario del territorio*

nazionale, e che, comunque, la legge appresta un apposito rimedio per superare dette difficoltà, prevedendo il trattamento presso un centro di permanenza, che, secondo il primo comma dello stesso art. 14, è previsto proprio quando siano necessari accertamenti supplementari in ordine all'identità e alla nazionalità dello straniero ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio.

E che questa sia l'unica misura adottabile in vista dell'esecuzione coattiva dell'espulsione è esplicitamente confermato dal co. 5 quinquies dell'art. 14 nella parte in cui stabilisce che, al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il Questore dispone i provvedimenti di cui al co. 1, vale a dire che nei confronti dello straniero, sottoposto a giudizio con rito direttissimo in stato di arresto o libero, il questore deve disporre il trattamento presso un centro di permanenza in vista dell'esecuzione, dopo la condanna, dell'espulsione a mezzo della forza pubblica." (idem, Cass., sez. I, 12 gen. 2006, n. 1052, Cass. 22 febbraio 2006, n. 10040).

Le sopra riportate asserzioni, peraltro, si giustificano anche nell'ottica di evitare che si inneschi, ai danni dell'immigrato, una spirale di provvedimenti di espulsione e condanne che produrrebbe l'effetto - inutilmente sovrabbondante rispetto all'obiettivo di fondo della norma - di esasperare la carica criminogena della disposizione incriminatrice, la cui reale *ratio* va identificata, piuttosto, nell'intento legislativo di assicurare l'effettività dell'allontanamento dal territorio italiano dello straniero.

E' invece sufficiente, all'uopo, un solo provvedimento, fatto eseguire a mezzo accompagnamento coattivo.

Pertanto, l'ordine del Questore di lasciare il territorio entro 5 giorni può essere emesso una volta sola, e la persona che non vi ottemperi dovrà essere necessariamente espulsa con accompagnamento alla frontiera, ovvero, se tale modalità non sia praticabile, dovrà essere collocata presso un centro di permanenza temporanea; una eventuale successiva inottemperanza al medesimo ovvero ad un nuovo ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni non sarà

suscettibile di integrare il reato di cui al predetto art. 14 comma 5 *ter* e non consentirà l'arresto (cfr. anche Cass. Pen., Sez. I, 11 gennaio 2006, n. 580).

Va altresì rilevato, sia pure *ad abundantiam*, che ritiene questo Tribunale che il divieto di adottare una seconda espulsione mediante intimazione, e la conseguente non ricorribilità di una nuova violazione dell'articolo 14, comma 5 *ter*, non debba essere ricollegata solo all'intervenuta condanna per il reato di illecito trattenimento sul territorio dello Stato, ma anche alla semplice denuncia, con contestuale arresto, effettuata dalla Polizia giudiziaria.

In altre parole: qualora lo straniero, già arrestato per inottemperanza dell'ordine del Questore, non sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea e venga nuovamente sorpreso nella flagranza del medesimo reato, non sarà possibile denunciare nuovamente, e ciò anche ove non sia intervenuta condanna in relazione al primo giudizio ovvero qualora tale processo sia ancora in corso.

Ciò premesso, pertanto, e considerato che l'imputato del presente giudizio si trova nella condizione più sopra descritta, è da ritenersi che il contegno dallo stesso tenuto non integri l'elemento materiale del reato previsto dall'articolo 14, comma 5 *ter*, del decreto 286/1998.

Del resto, qualora, nella precedente occasione l'autorità amministrativa avesse adottato un provvedimento conforme a legge (implicante cioè l'accompagnamento coattivo), lo straniero non sarebbe stato messo in grado di commettere nuovamente il fatto che gli viene contestato.

In conclusione, per le motivazioni sopra enunciate, **TIZIO** deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.


ASSOLVE

TIZIO dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Roma, 11.5.2009

Depositato in Cancelleria

Roma, li... 12/5/09



5

IL GIUDICE

Dott.ssa Angela TURSI
Angela Turisi